



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ART 38 COMMA 1 BIS.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione allegata a cura del Segretario Generale, parte integrante del presente atto;
- Visto l'art. 38 comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale art. 38 e art. 28;
- Vista la legge n. 42/2010, e la legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma a norma dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il comma 1 bis dell'art. 38 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale "Numero legale nelle sedute di prima convocazione " nel seguente modo:

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
Art. 38 Comma 1 bis Le sedute del Consiglio Comunale sono valide qualora siano presenti almeno 15 Consiglieri Comunali senza computare in tale numero il Sindaco.	Art. 38 Comma 1 bis Le sedute del Consiglio Comunale sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare in tale numero il Sindaco

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti, con i voti favorevoli dei gruppi: PD, SEL, IDV, FED.SIN., SESTO N. CUORE, M5S. Non partecipano: PDL. Assenti: GIOV.SESTESI.

RELAZIONE

L'art. 38 comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 prevede che il Regolamento del Consiglio Comunale, oltre al funzionamento dei consigli stabilisca altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale all'art. 38 "Numero legale nelle sedute di prima convocazione", al comma 1bis stabilisce che le sedute sono valide qualora siano presenti almeno 15 consiglieri, senza computare il Sindaco.

La legge n. 42/2010, ha modificato e integrato l'art.2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo la riduzione pari al 20 per cento del numero dei Consiglieri e degli Assessori, comunali e provinciali.

La composizione del numero dei Consiglieri comunali eletti nel Consiglio Comunale avvenuta a seguito delle nuove disposizioni di legge, passa così da 30 a 24. Si rende pertanto necessario modificare il comma 1bis dell'art. 38 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale come segue:

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
Art. 38 Comma 1 bis Le sedute del Consiglio Comunale sono valide qualora siano presenti almeno 15 Consiglieri Comunali senza computare in tale numero il Sindaco.	Art. 38 Comma 1 bis Le sedute del Consiglio Comunale sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare in tale numero il Sindaco

Il Regolamento del Consiglio Comunale, all'art. 28 "Proposte di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale" al comma 1 prevede "l'ufficio di presidenza propone al Consiglio Comunale le modifiche e le aggiunte al Regolamento del Consiglio, esamina e valuta le proposte di modifica del Regolamento stesso presentate da consiglieri, prima del loro invio alla Commissione consiliare competente e della presentazione in Consiglio" e al comma 2 prevede "le proposte di modifica o di integrazione del Regolamento, siano esse di iniziativa dell'ufficio di presidenza o di consiglieri, vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro il termine massimo di trenta giorni dalla loro presentazione, con allegate la relazione dell'Ufficio di presidenza e le eventuali osservazioni della Commissione consiliare competente".

Si propone l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sesto San Giovanni, 12 luglio 2012

Il Segretario Generale
Mario Spoto